

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1: "voorzieningenrechter van de rechtbank" (giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale).

I mezzi di impugnazione avverso una decisione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2: Il tribunale il cui giudice per i provvedimenti provvisori si è pronunciato in merito alla domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Ricorso per cassazione presso il "Hoge Raad" (corte di cassazione).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile nei Paesi Bassi.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.